



**TRIBUNALE DI CATANIA**  
**Sesta Sezione civile**

**Oggetto: Criteri interpretativi uniformi del nuovo art. 543 comma 5<sup>^</sup> c.p.c., introdotto dall'art. 1 comma 32 della legge 26.11.2021 n. 206, a decorrere dal 22.6.2022.**

Il Presidente,

sentiti i Giudici addetti alle esecuzioni mobiliari in apposita riunione di sezione ex art. 47 quater ord. giud. svoltasi il 13.7.2022

**OSSERVA**

L'articolo 543 comma 5<sup>^</sup> del codice di procedura civile, dispone quanto segue:

*«Il creditore, entro la data dell'udienza di comparizione indicata nell'atto di pignoramento, notifica al debitore e al terzo l'avviso di avvenuta iscrizione a ruolo con indicazione del numero di ruolo della procedura e deposita l'avviso notificato nel fascicolo dell'esecuzione. La mancata notifica dell'avviso o il suo mancato deposito nel fascicolo dell'esecuzione determina l'inefficacia del pignoramento.*

Sono pervenute plurime richieste di chiarimenti in ordine alle modalità di notificazione dell'avviso di avvenuta iscrizione a ruolo, in specie sotto il profilo del soggetto legittimato ad eseguire detta notifica e, per tale ragione, appare opportuno indicare il criterio interpretativo reputato preferibile e, peraltro, già applicato in numerosi provvedimenti resi dai GG.EE. dopo l'entrata in vigore della norma sopra citata.

Sulla base del tenore della disposizione, appare, allo stato, condivisibile l'opzione interpretativa secondo cui la notifica dell'avviso in questione, in quanto attività posta a carico del creditore precedente, possa essere eseguita sia tramite Ufficiale giudiziario che, a cura dello stesso difensore, nelle forme di cui alla legge 53/94 e quindi anche a mezzo Posta Elettronica Certificata, nei casi in cui gli indirizzi PEC del debitore e del terzo siano presenti nei pubblici elenchi, come disposto dall'art. 3 bis della citata normativa.

**Si dispone la comunicazione, a cura della Cancelleria, al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati per la diffusione agli iscritti nonché all'Ufficio UNEP.**

**Si dispone altresì l'affissione in Cancelleria del presente provvedimento in modo da assicurarne la massima visibilità.**

Catania, 28/10/2022

IL PRESIDENTE  
Dr. Roberto Cordio